

# Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia

Tel. 041-5381999 Fax 041-5381819 E-mail [ciavenezia@ciavenezia.it](mailto:ciavenezia@ciavenezia.it)  
www.ciavenezia.it



Novembre 2018

MANIPOLATO IL DEF



Manipolazione "Connessa"?

## NOTIZIE FLASH



**DISASTRO!!!**

È ormai da quasi una settimana che si contano i danni dell'acqua e del vento in Veneto, in Trentino Alto Adige e in Friuli. Ma è in provincia di Belluno che la situazione resta molto critica.

Nelle valli alluvionate e strapazzate dal vento l'energia elettrica è tornata ormai quasi ovunque, sulla rete idrica c'è ancora molto da fare e soprattutto a Rocca Pietore, dove l'acquedotto è stato spazzato via, non sarà né facile né veloce riportare l'acqua potabile nelle case. La viabilità principale tiene, nonostante i danni e i mezzi di soccorso al lavoro per contenere i rischi lungo alcune strade. Non si contano gli smottamenti e ci sono frane riattivate dalle piogge che fanno paura (per esempio quella del Tessina, ai Chies d'Alpago, e della Busa del Cristo, a Perarolo di Cadore). È venuta giù così tanta acqua e con tale violenza da stravolgere la rete idrografica, così anche piccoli torrenti possono aver smosso sassi o aver reso instabili grossi massi in bilico su zone di passaggio. Perciò si dovrà controllare ogni crinale e scarpata a bordo strada, valle dopo valle: un lavoro che probabilmente non sarà possibile finire prima delle nevicate. Stando a una prima stima, costerebbe un miliardo di euro di danni. In val Saisera, in Friuli, come in val di Fiemme nel Trentino, sono andate distrutte le foreste di abeti rossi. In Veneto fanno tristezza le fotografie delle dighe che in superficie (*segue a pag.2*)

### Sommario:

- Post it del Presidente**  
pag.2
- Decreto fiscale**  
**n.119/2018**  
pag.3
- Acconti di novembre**  
pag.5
- Comunicazioni di anomalie spesometro-volume d'affari**  
pag. 9
- Definizione agevolata**  
pag. 11
- Fatturazione elettronica: nuovi modelli di delega**  
pag. 13
- Inps: richiesta esclusione detrazioni 2019**  
pag.14
- Inps: Prestazioni occasionali**  
pag.15
- Inps: Controlli sui contributi colf, badanti, baby sitter**  
pag.16
  
- Scadenze di novembre**  
pag.17

(segue da pag.1) non hanno una distesa d'acqua ma di tronchi (come la diga del Comelico). La stagione turistica invernale è alle porte ed è già partita la corsa contro il tempo per rimettere in funzione la rete elettrica in gran parte collassata. Nella sola zona di Alleghe (fra le più devastate assieme a Rocca Pietore e Livinallongo del Col di Lana), ci sono 80 km di piste del comprensorio sciistico del Civetta: prima di aprire gli impianti sarà necessario fare verifiche su ogni pilone, ogni tratto di funivia e seggiovia.

Ma è evidente a tutti che qui il problema dei problemi è quello degli alberi abbattuti dalla tempesta. Quanti sono? Come si farà a recuperarli? Cosa fare per frenare il crollo del loro valore? Comuni, Comunità montane, privati, enti vari e Regioni (oltre che in Veneto, il vento ha fatto danni in Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) sono tutti d'accordo: è necessario agire in fretta. Di corsa, prima che quegli alberi diventino moltiplicatori di parassiti che potrebbero attaccare le piante sane oppure, con la prossima stagione calda, alimento fin troppo facile per incendi devastanti.

Primo passo: il conteggio esatto delle piante cadute sul quale finora le ipotesi degli esperti sono state le più disparate (dal milione e duecentomila ai 14 milioni).

Per censire con precisione quelle abbattute sui suoi monti, il Veneto ha deciso di mettere in campo droni e satelliti. Lo ha annunciato martedì l'assessore regionale all'agricoltura Giuseppe Pan dopo una riunione con i sindaci dell'Unione montana e le varie istituzioni coinvolte nella gestione dei boschi rasi al suolo. L'Avepa (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura) "farà una fotografia dettagliata del territorio regionale pre e post evento", ha detto, ipotizzando circa due settimane per completare la scansione. Dopodiché toccherà affrontare i compiti più difficili: le operazioni per sgombrare i boschi dalla legna e la riforestazione.

Il fatto è che piazzare improvvisamente sul mercato una quantità di legna così enorme rischia di far crollare i prezzi e aprire la strada a "possibili speculazioni estere". Una soluzione per aggirare tutto questo, regolare il mercato ed evitare effetti discorsivi, sul fronte veneto hanno pensato che si potrebbe affidare la commercializzazione del legname recuperato a un unico gestore come Veneto Agricoltura, ma la decisione non è ancora presa.

Per dare un'idea della massa gigantesca di materiale di cui si sta parlando sono utili le parole del direttore del demanio della provincia di Bolzano, che ha provato a fare due conti per il suo territorio: il vento, dicono gli esperti forestali dalle sue parti, ha abbattuto un milione e mezzo di metri cubi di legno, cioè, aggiunge lui, "la stessa quantità che viene tagliata in 3-4 anni".



#### POST IT DEL PRESIDENTE

**Non c'è pace per i nostri territori**, la furia del maltempo si sta abbattendo in vaste aree agricole, toccando pesantemente il nostro settore. Ora inizia il rituale conteggio delle stime dei danni e i vari appelli agli interventi istituzionali di carattere straordinario. Siamo ovviamente adirati perché da molti anni chiediamo un progetto-Paese che metta al centro delle priorità l'agricoltura e la manutenzione del territorio. Sono proprio gli agricoltori quelli in prima linea, che pagano l'immediato effetto del cambiamento climatico che avrebbe dovuto essere governato, invece il Paese si trova sempre impreparato e in forte ritardo. Molti disastri potevano e dovevano essere evitati. In Calabria l'incuria, la mancata manutenzione e l'assenza di adeguate infrastrutture è stata decisiva. Adesso si scopriranno negligenze anche in Sicilia e Veneto. Gli agricoltori non faranno sconti in tal senso, continueranno a denunciare le responsabilità e avanzare proposte concrete per mettere in sicurezza il territorio.

Lo faremo anche **nella nostra prossima assemblea del 29 novembre a Roma**, dove declineremo le nostre linee guida per tutelare cittadini e agricoltori.



## DECRETO FISCALE 119/2018

E' stato pubblicato in G.U. n.247 del 23 ottobre 2018 il DL 119/2018 (c.d. "decreto fiscale"), collegato alla manovra di bilancio 2019.

Le novità sono numerose e riguardano, tra l'altro, gli strumenti per l'attuazione della "pace fiscale", la semplificazione degli adempimenti (con particolare riguardo alla fatturazione elettronica), l'innovazione del processo tributario, la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e la disciplina del Gruppo Iva.

Le disposizioni del decreto **entrano in vigore il 24 ottobre 2018** (il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in GU).

Segue una sintesi dei principali contenuti del decreto.

**Disposizioni in materia di pace fiscale.** Per l'attuazione della "pace fiscale", i contribuenti interessati potranno avvalersi dei seguenti strumenti:

- **definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (pvc).** Possibilità di definire il contenuto integrale dei pvc consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto (e per i quali non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio), presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e Iva;
- **definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.** Prevista la definizione di avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio e accertamenti con adesione (notificati o sottoscritti entro la data di entrata in vigore del decreto), mediante il pagamento (in un'unica soluzione o a rate) delle sole imposte dovute (senza, quindi, sanzioni, interessi ed eventuali accessori);
- **definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione.** Viene varata una nuova "edizione" della rottamazione delle cartelle di pagamento (rottamazione-ter) per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;
- **stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.** I debiti di importo residuo fino a 1.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 sono automaticamente annullati;
- **definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Ue.** I debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali delle Ue e di Iva riscossa all'importazione possono essere estinti con le modalità, alle condizioni e nei termini stabiliti per la rottamazione-ter (previste, però, alcune specifiche ipotesi di deroga);
- **definizione agevolata delle controversie tributarie.** Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda di chi ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia;

(segue a pag.4)

(segue da pag.3)

- **regolarizzazione a favore dello sport dilettantistico.** Società e associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro Coni, possono avvalersi della dichiarazione integrativa speciale (disciplinata dall'articolo 9 del decreto) per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di 30mila euro di imponibile annuo; gli stessi enti, inoltre, possono avvalersi della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie;
- **definizione agevolata delle imposte di consumo.** Prevista la definizione agevolata dei debiti tributari, per i quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato, maturati fino al 31 dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo, con il versamento di un importo pari al 5% del dovuto (con esclusione di interessi e sanzioni);
- **dichiarazione integrativa speciale.** Fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi (e relative addizionali), delle imposte sostitutive, delle ritenute, dei contributi previdenziali, dell'Irap e dell'Iva; l'integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di 100mila euro di imponibile annuo e comunque di non oltre il 30% di quanto già dichiarato; a tal fine, è previsto l'invio di una dichiarazione integrativa speciale e il versamento di un'imposta sostitutiva.

#### **Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario.**

Per incentivare ulteriormente la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la digitalizzazione del processo tributario sono previste le seguenti misure:

- **sanzioni fatturazione elettronica.** Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019, le sanzioni previste in materia di mancato rispetto degli obblighi di fatturazione elettronica non si applicano se la fattura è emessa in modalità elettronica entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva ovvero si applicano con riduzione dell'80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo;
- **emissione delle fatture.** Si prevede che la fattura è emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione; inoltre, tra i dati da indicare nella fattura viene inclusa anche la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero quella in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa da quella di emissione della fattura;
- **annotazione delle fatture emesse.** In materia di registrazione delle fatture, si stabilisce che il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni; inoltre, si prevede che le fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese;
- **registrazione degli acquisti.** Novità anche per la registrazione degli acquisti; il decreto, infatti, elimina l'obbligo della numerazione progressiva delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione;
- **detrazione dell'Iva.** Si prevede che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell'anno precedente;

(segue a pag.5)

(segue da pag.4)

- **giustizia tributaria digitale.** Si prevede l'obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici, di notificare e depositare gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche a partire dal 1° luglio 2019.

**Altre disposizioni fiscali.** Le ulteriori misure previste dal decreto riguardano:

- **obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.** Per coloro che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020 e sostituirà gli obblighi di registrazione dei corrispettivi (previste dall'articolo 24, primo comma, Dpr 633/1972); l'obbligo, però, scatta dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400mila euro. Inoltre, si prevede che per il 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018;
- **lotteria dei corrispettivi.** Viene posticipata al 1° gennaio 2020 l'entrata in vigore della lotteria dei corrispettivi;
- **gruppo Iva.** La possibilità di esercitare l'opzione per la costituzione del Gruppo Iva viene estesa ai gruppi bancari cooperativi.



## ACCONTI DI NOVEMBRE

Venerdì **30 novembre** scade la 2° o unica rata degli acconti 2018 relativi:

- alle imposte IRPEF, IRES, IRAP;
- alla “cedolare secca” sulle locazioni di immobili abitativi;
- alle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all'estero (IVIE e IVAFE);
- all'imposta sostitutiva per i “minimi” e “forfettari”.

Tale termine vale anche per la seconda rata dei contributi a percentuale dovuti da artigiani e commercianti.

### **Soggetti Irpef**

Sono obbligati al versamento dell'acconto Irpef tutti i contribuenti che hanno presentato o avrebbero dovuto presentare la Dichiarazione dei Redditi per il periodo d'imposta precedente e che nel rigo di riferimento hanno indicato un debito d'imposta superiore a euro 51,65 (arrotondato a 52 euro); non sono tenuti a versare l'acconto gli eredi dei contribuenti deceduti fra il 1 gennaio 2018 e il 30 novembre 2018 per i redditi del de cuius.

Per l'anno 2018 l'acconto IRPEF, è pari al 100% dell'imposta dovuta per l'anno precedente. Per determinare l'acconto dovuto è possibile utilizzare il metodo storico nel quale si utilizza come base di riferimento: il rigo RN34 “Differenza” del quadro RN (tranne nei casi in cui sia stato effettuato il ricalcolo degli acconti).

In base all'importo del rigo RN34 del mod. REDDITI 2018 PF, il versamento:

- non andava fatto se d'importo non era superiore a euro 52;
- se superiore a euro 52 ma non supera euro 257,52 va fatto entro il 30 novembre in un'unica soluzione (100% di rigo RN34);
- se superiore a euro 257,52, andava/va fatto in due rate pari al:
  - 40% di rigo RN34 entro il 2/7/2018 o 20/8/2018 con la maggiorazione dello 0,40%;
  - 60 di rigo RN34 (100% – 1° rata), entro il 30/11/2018.

Mentre il 1° acconto poteva essere rateizzato, l'acconto di novembre va versato in unica soluzione.

Per determinare l'acconto dovuto, è anche possibile utilizzare il metodo previsionale, se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva (segue a pag.6)

(segue da pag.5) dichiarazione, e può determinare gli acconti sulla base di tale minore imposta. In tal caso, ai fini del calcolo si deve tener conto, oltre che dei minori redditi anche delle eventuali maggiori detrazioni, di nuovi oneri deducibili e di eventuali rimborsi o sgravi. L'importo da versare potrà essere ridotto od omesso, senza applicazione di sanzioni, purché l'acconto complessivo non sia inferiore a quanto dovuto a titolo di IRPEF per l'anno in corso.

La scelta dell'uno o dell'altro metodo riguarda la singola imposta (es: può essere utilizzato il metodo storico per l'IRAP e il metodo previsionale per l'IRPEF).

Ricalcolo acconto. Nel calcolo occorre tener conto che al ricorrere di particolari fattispecie, è prevista espressamente la necessità di procedere al "ricalcolo dell'acconto", evidenziata anche nelle istruzioni del mod. REDDITI 2018 in cui è presente l'apposito rigo RN62 nel quale riportare i dati relativi al ricalcolo dell'acconto IRPEF 2018 (reddito, imposta e differenza rideterminati). In particolare il ricalcolo dell'acconto IRPEF/IRES 2018 è necessario:

-in presenza della **deduzione forfetaria distributori carburanti**, l'acconto va rideterminato senza tener conto di tale deduzione individuata in base al volume d'affari conseguito;

-in presenza di redditi derivanti **dall'attività di noleggio occasionale** di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (Quadro RM), l'acconto Irpef per l'anno 2017 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi (articolo 59-ter, comma 5, D.L. n. 1/2012).

### Soggetti IRES

I soggetti Ires devono effettuare l'acconto entro il 30 novembre, o più in generale entro l'undicesimo mese dell'esercizio. L'ammontare dell'acconto deve essere determinato con arrotondamento degli importi al centesimo di euro.

### Acconto IRES

In sede di versamento della 2° o unica rata, **l'acconto IRES dovuto da società di capitali, enti commerciali e non commerciali** è pari al **100%** dell'“*IRES dovuta o differenza a favore del contribuente*” esposta nei seguenti rigi:

- rigo RN17 del modello REDDITI SC 2018;
- rigo RN28 del modello REDDITI ENC 2018.

Pertanto, se l'importo indicato nei predetti rigi è pari o inferiore a 20,66 euro l'acconto non è dovuto, in caso contrario:

- se superiore ad **20,66 euro**, ma pari o inferiore ad **257,52 euro**, il versamento è dovuto **in unica soluzione**;
- se superiore ad **257,52 euro** il versamento è da effettuarsi **in due rate**. In quest'ultimo caso:
  - la **prima rata**, pari al **40% di rigo RN17/28** doveva essere versata entro il 2/7/2018 ovvero entro il 20/8/2018 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse;
  - la seconda rata, pari al restante **60% di rigo RN17/28 (100% - la 1° rata versata)**, va versata entro il **30 novembre** (o **11° mese** dell'esercizio per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare).

Il versamento va effettuato con il mod. F24 utilizzando il codice tributo “**2002**” e indicando come periodo di riferimento “2018”.

Le società **di comodo** tenute dal 2017 all'applicazione della **maggiorazione del 10,50% dell'aliquota IRES** devono versare altresì **l'acconto 2018** di tale maggiorazione, entro i medesimi

termini previsti per l'IRES, utilizzando gli specifici codici tributo.

Ricalcolo acconto in presenza di maxi / iper ammortamento di beni strumentali nuovi.

Considerato che **l'obbligo di ricalcolo dell'acconto 2018** riguarda **esclusivamente**:

- **il maxi ammortamento oggetto di proroga** (per il periodo 1/1/2017 – 31/12/2017/30/6/2018);
- **l'iperammortamento**; (segue a pag.7)

(segue da pag.6)

- **il maxi ammortamento delle immobilizzazioni immateriali.**

**Non riguarda il maxi ammortamento “originario”** previsto dalla Finanziaria 2016 per il periodo 15/10/2015 – 31/12/2016, per il (ri)calcolo dell’acconto 2018 è necessario:

- “separare” gli acquisti effettuati nel 2015 / 2016 per i quali nel 2017 si fruisce del maxi ammortamento da quelli effettuati dal 2017;
- rideterminare l’IRPEF / IRES 2017 risultante dal mod. REDDITI 2018 senza considerare la maggiorazione dell’ammortamento / canoni di leasing applicata a seguito di quanto disposto dalla Finanziaria 2017.

Il maxi ammortamento introdotto dalla Finanziaria 2016 **non** va considerato ai fini del ricalcolo dell’acconto 2018.

Per i soggetti che nel mod. REDDITI 2018 hanno **fruito dell’ACE**, **non è previsto alcun obbligo di ricalcolo dell’acconto IRPEF/IRES 2018** determinato con il metodo storico a seguito della riduzione dall’1,6% all’1,5% del coefficiente per il 2018.

Nel **mod. REDDITI 2018 PF** è presente il rigo **RN61** nel quale riportare i **dati del ricalcolo dell’acconto IRPEF 2018** (reddito, imposta e differenza rideterminati). **Tali informazioni non sono invece richieste nel mod. REDDITI 2018 SC / ENC**, nei quali è richiesta l’indicazione dei dati utilizzati per il ricalcolo dell’acconto relativo al periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione (ricalcolo dell’acconto IRES 2017) e non dei dati per il ricalcolo dell’acconto 2018.

#### **Acconto IRAP**

Il modello IRAP 2018 è unico per tutte le tipologie di contribuenti differenziandosi solo per i vari quadri per la determinazione del valore della produzione netta ad essi dedicati; mentre è unico il quadro relativo alla ripartizione della base imponibile e dell’imposta e ai dati concernenti il versamento (quadro IR). Pertanto, l’**acconto IRAP 2018** va determinato con le medesime regole previste per l’acconto IRPEF/IRES, differenziate a seconda del soggetto tenuto al versamento, e pertanto applicando all’importo evidenziato **a rigo IR21 “Totale imposta”** del mod. IRAP 2018 le seguenti misure:

- **100%** per persone fisiche, società di persone ed equiparate;
- **100%** per società di capitali, enti commerciali e non commerciali;

fermo restando che lo stesso non è dovuto se detto importo non è superiore a euro 51,65 per le persone fisiche ovvero a euro 20,66 per gli altri soggetti (IRES). Per le società di capitali ed enti equiparati, l’acconto IRAP, se dovuto, si calcola con le stesse regole valide per l’IRES.

Il codice tributo da indicare nel modello F24, è “**3813**”.

L’acconto Irap: è **dovuto** “... per le attività di agriturismo, allevamento – con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari – e per le attività connesse rientranti nell’articolo 56-bis del TUIR” come chiarito dalla Circolare n. 20/E/2016. **Per gli esercenti tali attività, quindi, l’acconto IRAP 2017 va ordinariamente determinato.**

#### **Cedolare secca**

L’**acconto 2018** è pari all’**95%** dell’imposta dovuta per l’anno precedente. Nel mod. REDDITI 2018 PF è presente il **quadro LC** riservato alla “**Determinazione della cedolare secca**”, nel quale:

- per determinare **se l’acconto è dovuto / non dovuto** e se va versato in un’unica soluzione o in 2 rate va fatto riferimento all’importo di **rigo LC1, colonna 5 “Differenza”**;
- l’ammontare dell’acconto 2018 da versare è esposto a **rigo LC2**.

Il versamento:

-se d’importo non era superiore a euro 51,65 non andava effettuato;

-se è superiore a euro 51,65 ma **non supera € 271,07**, va effettuato entro il **30 novembre** in un’unica soluzione; (segue a pag.8)

(segue da pag.7)

-se superiore a euro **271,07, va effettuato in 2 rate pari al:**

- **38%** (40% del 95%) **di rigo LC1, campo 5** entro il **2/7/2018** o **20/8/2018** con la maggiorazione dello 0,40%;
- **57% di rigo LC1, campo 5** (ossia 95% – 1° rata), entro il **30/11/2018**.

I codici tributo da utilizzare sono:

- **1840** per la prima rata dell'acconto;
- **1841** per la seconda rata dell'acconto o per l'acconto in un'unica soluzione;

In caso di:

- applicazione della cedolare secca dal 2018, non è dovuto l'acconto 2018 per la cedolare secca ed è possibile "ridurre" l'acconto IRPEF considerando che il reddito fondiario degli immobili a cedolare non concorrerà all'imponibile IRPEF;
- fuoriuscita dalla cedolare secca dal 2018, non è dovuto l'acconto IRPEF 2018 relativamente agli immobili per i quali si è verificata la fuoriuscita e l'acconto 2018 della cedolare può essere determinato con il metodo previsionale (non versare nulla ovvero versare meno di quanto risultante con il metodo storico).

Analogamente a quanto previsto ai fini IRPEF, anche l'acconto 2018 della cedolare secca va indicato nel mod. REDDITI 2018 PF e, in particolare, a **rigo LC2**.

### **Imposta sulle attività estere**

L'imposta dovuta dalle **persone fisiche residenti**, sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE), nonché sulle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) va effettuato seguendo le stesse regole IRPEF, quindi l'**acconto 2018 è dovuto** se l'importo di **rigo RW6, campo 1** (IVAFE) ovvero **RW7, campo 1** (IVIE) del mod. REDDITI 2017:

-se superiore a euro 52 ma **non supera** euro **257,52** va fatto entro il **30 novembre** in un'unica soluzione (100% di rigo RW6 o RW7);

-se superiore a **€ 257,52, andava/va fatto in due rate pari al:**

- **40%** entro il **2/7/2018** o **20/8/2018** con la maggiorazione dello 0,40%
- **60%** entro il **30/11/2018**.

**Gli acconti da versare** con modello F24 codice tributo rispettivamente 4045 (IVIE) o 4048 (IVAFE).

### **Acconto contributi IVS**

Sono tenuti al versamento dei contributi IVS gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, compresi i coadiuvanti, i soci di società di persone e di srl, anche trasparenti, che svolgono attività artigiane e commerciali.

**L'acconto contributivo dovuto per il 2018** (può essere determinato anche con il metodo previsionale), va determinato considerando, la **totalità dei redditi d'impresa** 2017 risultanti dal mod. REDDITI 2018 PF ai seguenti righi:

-per il titolare, ai righi **RF101** o **RG36**;

-per il socio società di persone, socio srl trasparente, collaboratore impresa familiare, titolare impresa familiare, al rigo **RH15**.

Per i contribuenti che nel 2017 hanno applicato il regime "forfetario" o dei "minimi", i righi del mod. REDDITI 2018 PF di riferimento sono:

-Forfetario, il rigo **LM34** eventualmente ridotto delle perdite pregresse indicate a rigo LM37;

-Minimi, il rigo **LM6** eventualmente ridotto delle perdite pregresse indicate a rigo LM9.

**Attenzione:** si rammenta che dal 1 ottobre 2014, l'art. 11, comma 2, DL n. 66/2014, ha **esteso l'obbligo** di utilizzo del **mod. F24 telematico nonché dei canali telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per i versamenti IVA, IRPEF, IRES, IRAP, Addizionali, Imposte sostitutive, Contributi, IMU, TASI e TARI **anche da parte di contribuenti privati** (non titolari di partita Iva).

Inoltre, l'art. 3, DL n. 50/2017, ha apportato rilevanti modifiche alle (segue a pag.9)

(segue da pag.8) modalità di utilizzo dei crediti d'imposta in compensazione. In particolare, a decorrere dal 24/4/2017:

- è fissato a euro **5.000** il limite annuo di **utilizzo dei crediti tributari** (IVA, IRES / IRPEF, IRAP, ecc.) in compensazione oltre il quale è **necessario il visto di conformità**;
- è **soppresso il limite annuo di euro 5.000** oltre il quale per i soggetti IVA scattava l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) per la compensazione del credito nel mod. F24. Conseguentemente l'**utilizzo in compensazione nel mod. F24** va obbligatoriamente effettuato tramite i **servizi telematici dell'Agenzia indipendentemente dall'importo**. Ciò riguarda la **generalità delle imposte**, ossia il credito IVA (annuale / trimestrale), IRES /IRPEF / addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP e i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Rimane **esclusa** da tale obbligo la compensazione di **"altri" crediti** rispetto a quelli citati (ad esempio, contributi previdenziali). La Risoluzione 67/e/2017, è **escluso** dall'obbligo di utilizzo dei predetti servizi dell'Agenzia l'**utilizzo dei crediti derivanti da**:
  - il c.d. **"Bonus 80 euro"** (codice tributo "1655"), in quanto trattasi di un importo *"che è stato già anticipato al contribuente da parte del sostituto d'imposta e che gli viene semplicemente restituito"*;
  - il **rimborso ai dipendenti** del credito risultante dal **mod. 730**;
- è introdotto il **divieto di utilizzare la compensazione** in caso di **iscrizione a ruolo** a seguito di **mancato pagamento**, in tutto o in parte, delle somme dovute a causa dell'**utilizzo indebito di crediti** da parte del contribuente.



COMUNICAZIONI

ANOMALIE

SPESOMETRO-VOLUME

D'AFFARI

Nell'ambito del rapporto collaborativo e trasparente tra Fisco-contribuente, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dello stesso o dell'intermediario abilitato le informazioni relative ai ricavi / compensi, volume d'affari, ecc. inviando specifiche comunicazioni delle anomalie riscontrate per consentire al contribuente di correggere (eventualmente) la propria posizione.

Con il **provvedimento n. 237975 dell'8.10.2018**, l'Agenzia delle Entrate ha diramato le **istruzioni operative** sulla base delle quali saranno messe a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi Iva, attraverso l'invio di appositi **avvisi**, le **informazioni** derivanti dal confronto tra i dati comunicati dai contribuenti stessi e dai loro clienti soggetti passivi Iva, attraverso lo **spesometro**, nella versione in vigore fino al **23 ottobre 2016**, da cui risulterebbe che tali contribuenti abbiano **omesso**, in tutto o in parte, di **dichiarare il volume d'affari conseguito**.

Le **anomalie** derivano dal confronto tra:

- i dati comunicati all'Agenzia attraverso lo **spesometro relativo al 2016**;
- il **volume d'affari** dichiarato nel modello Iva 2017.

Pertanto, la comunicazione scatta quando **non vi è coincidenza** tra la somma dell'ammontare degli **acquisiti** comunicati dai clienti tenuti all'invio dello spesometro e le **operazioni attive** comunicate dal contribuente stesso verso privati e il **volume d'affari** della dichiarazione Iva.

**Non** è prevista alcuna **tolleranza minima** di scostamento sotto la quale l'avviso non viene inviato. Attenzione, il **meccanismo automatizzato** che governa la (segue a pag.10)

(segue da pag.9) comunicazione non si accorge delle **incongruenze legittime** che emergono, ad esempio, quando l'**acquisto è stato incluso nello spesometro del 2016 dal cliente** (poiché la fattura è stata registrata in tale annualità), ma la **fattura è stata emessa dal contribuente nel 2015**, non conteggiata quindi nel volume d'affari del 2016.

Nella lettera per la *compliance* sono riportati: il codice fiscale, la denominazione, il cognome e nome del destinatario; il numero identificativo della comunicazione e l'anno d'imposta; il codice atto; il totale delle operazioni comunicate dai clienti Iva e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali comunicate dal contribuente stesso; le modalità di consultazione dei dati di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata.

In particolare, la comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono **consultabili**, nel "**Cassetto fiscale**" del contribuente, all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate, corredata delle seguenti informazioni:

1. **protocollo identificativo e data di invio** della dichiarazione Iva, per il periodo d'imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse;
2. **somma algebrica** dell'ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d'intento), VE32 (Altre operazioni non imponibili), VE33 (Operazioni esenti), VE35, colonna 1 (Operazioni con applicazione del *reverse charge*), VE37, colonna 1 (Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi), e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell'anno oggetto di comunicazione) della dichiarazione di cui al punto a);
3. importo della somma delle operazioni relative a:
  - cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai **clienti** soggetti passivi Iva con lo spesometro;
  - cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali, comunicate dal **contribuente stesso** con lo spesometro e considerate al netto dell'Iva determinata secondo l'aliquota ordinaria;
1. ammontare delle **operazioni attive che non risulterebbero riportate nel modello di dichiarazione** di cui al punto a);
2. dati identificativi dei **clienti soggetti passivi Iva** (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
3. ammontare degli **acquisti** comunicati da ciascuno dei clienti soggetti passivi Iva di cui al punto e);
4. dati identificativi dei **consumatori finali** comunicati dal contribuente (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
5. ammontare delle cessioni o prestazioni comunicate dal contribuente per ciascuno dei **consumatori finali** di cui al punto g).

La comunicazione per l'adempimento spontaneo arriva all'indirizzo di posta elettronica certificata attivato o, qualora tale indirizzo non sia attivo o non sia registrato nel pubblico elenco Ini-Pec, per posta ordinaria.

Il contribuente, direttamente o tramite intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere all'Agenzia maggiori informazioni sulle anomalie segnalate oppure comunicare fatti e circostanze non conosciute dal Fisco, in modo da spiegare le incongruenze emerse.

Il contribuente, nel caso in cui trovi pertinente la segnalazione dell'Agenzia, può rimediare agli errori e/o omissioni avvalendosi del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997); ciò consente di pagare sanzioni in misura ridotta, la cui entità è graduata in funzione del tempo trascorso dalla commissione della violazione fino alla sua regolarizzazione.

A tal fine egli deve:

- presentare una **dichiarazione integrativa**; (segue a pag.11)

(segue da pag.10)

- versare la **maggiore Iva dovuta**, gli **interessi** e le **sanzioni ridotte**, riportando nell’F24 di pagamento il **codice atto** indicato nella comunicazione.

Si può fare ravvedimento a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui l’interessato ha avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni e degli esiti del controllo formale.



#### DEFINIZIONE AGEVOLATA

Il D.lgs 119/2018, anche detto decreto fiscale collegato alla Legge di stabilità 2019, ha introdotto la **possibilità di procedere alla definizione agevolata** di una serie di situazioni debitorie tributarie. Tra queste, quella che assume rilievo in base al criterio temporale della scadenza più imminente, è la definizione agevolata disciplinata dall’art.2. **L’articolo 2 del decreto-legge**, consente la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento non ancora definiti al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto, nello stato del procedimento in cui si trovavano alla medesima data.

Si tratta di una forma di definizione agevolata di maggiore favore per il contribuente, in quanto non è prevista solo una riduzione delle sanzioni, ma l’esclusione integrale delle stesse e degli interessi. Per fruire di questo beneficio occorre quindi pagare solo i tributi e gli eventuali contributi oggetto del procedimento di accertamento.

**Sono definibili** i seguenti atti:

- gli **inviti al contraddittorio** in cui sono stati quantificati i maggiori tributi ed eventuali contributi **notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018** e per i quali, alla stessa data, non sia stato già notificato il relativo avviso di accertamento o sottoscritto e perfezionato l’accertamento con adesione
- gli **accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24 ottobre 2018** ma non ancora perfezionati, vale a dire quelli per i quali, alla predetta data non è stato effettuato il versamento e non sono ancora decorsi i venti giorni previsti per il perfezionamento
- gli **avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 non impugnati** ed ancora impugnabili alla stessa data e rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che disciplina l’acquiescenza agevolata del contribuente agli avvisi di accertamento e di liquidazione
- gli **atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati** di cui ai commi da 421 a 423 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, **notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018**, sempreché non si siano resi definitivi e non siano stati impugnati alla stessa data.

**Per data di notifica si intende** quella in cui la stessa si perfeziona per il contribuente, che generalmente è il giorno di ricevimento dell’atto.

**Sono esclusi** da questa definizione agevolata gli inviti al contraddittorio, gli avvisi di accertamento e gli atti di adesione **emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria** di cui all’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167. La preclusione riguarda entrambe le edizioni della procedura e opera anche con riferimento agli eventuali atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della stessa. (segue a pag.12)

(segue da pag.11) Non possono formare oggetto di questa definizione agevolata gli **atti definiti con altre modalità oppure impugnati con ricorso**, soggetto o meno al procedimento di mediazione, **fino al 24 ottobre 2018** o anche successivamente; la controversia tributaria pendente potrà essere definita in base alle disposizioni di cui all'articolo 6 dello stesso decreto-legge.

Inoltre, il contribuente che intende avvalersi di questa forma di definizione non può proporre dalla data di entrata in vigore del decreto-legge altre istanze con essa incompatibili, come per esempio l'istanza di accertamento con adesione.

Come già anticipato, il contribuente può definire il rapporto tributario relativo agli atti prima indicati con il pagamento delle somme riferite tributi e contributi, beneficiando dello sconto integrale delle sanzioni pecuniarie amministrative, degli interessi e degli accessori. Gli accessori sono gli importi diversi dai tributi e dai contributi, quali in particolare le eventuali spese di notifica dell'atto tributario.

**I termini entro cui effettuare il versamento** necessario per il perfezionamento della definizione agevolata sono diversi in base al tipo di atto. Il termine di versamento dell'importo dovuto scade:

- il **23 novembre 2018** per l'invito al contraddittorio per il quale l'istruttoria era ancora pendente al 24 ottobre 2018,
- il **13 novembre 2018** per l'accertamento con adesione sottoscritto ma non perfezionato al 24 ottobre 2018,
- il **23 novembre 2018** per l'avviso di accertamento, l'avviso di rettifica o di liquidazione, l'atto di recupero credito, non impugnato ed ancora impugnabile al 24 ottobre 2018, oppure, **se più ampio**, entro il termine utile per poter proporre il ricorso; così ad esempio:
  - atto notificato il 3 ottobre,
  - 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto fiscale: 23 novembre,
  - termine per il ricorso (60 giorni): 2 Dicembre,
  - il termine più favorevole, entro cui è possibile procedere alla definizione agevolata, è il 2 dicembre.

**Il versamento** può essere effettuato in un'unica soluzione oppure in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo; **la prima rata ovviamente dev'essere versata entro i predetti termini**. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima **sono dovuti gli interessi legali** calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

In caso di **invito al contraddittorio**, il contribuente:

- per la compilazione del modello F24 indica i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi previsti per l'accertamento con adesione, il codice ufficio riportato nell'invito ricevuto, l'anno di riferimento e il codice atto 99999999107,
- per la compilazione del modello F23 utilizza i codici tributo e il codice ufficio riportati nell'invito ricevuto e nel campo 10. "*Estremi dell'atto o del documento*" i seguenti dati: campo "*Anno*" 2018, campo "*Numero*" 99999999107.

In caso di **accertamento con adesione**, il contribuente utilizza i dati presenti nel fac-simile di F24 o F23 consegnato dall'ufficio al momento della sottoscrizione dell'atto, indicando i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi, nonché il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio, e, solo per il modello F24, l'anno di riferimento, con la seguente precisazione: tenuto conto che nel predetto fac-simile le imposte oggetto di adesione sono indicate unitamente agli interessi, può essere richiesta assistenza all'ufficio col quale è stato sottoscritto l'accertamento con adesione per la determinazione delle somme dovute.

(segue a pag.13)

(segue da pag.12) In caso di **avviso di accertamento, avviso di rettifica e di liquidazione, atto di recupero**, il contribuente utilizza i dati presenti nel fac-simile di F24 o F23 allegato all'atto da definire, indicando i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi, il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio e, solo per il modello F24, l'anno di riferimento.

I contribuenti **effettuano il versamento senza avvalersi della compensazione** prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Per ciascun atto definito va utilizzato un distinto modello F24 o F23, secondo i casi.

**Entro 10 giorni dal versamento** in unica soluzione o della prima rata, **il contribuente consegna all'ufficio competente la quietanza dell'avvenuto pagamento.**

La definizione agevolata perfezionata da un coobbligato giova in favore degli altri.

In caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata, **gli uffici proseguono con le attività relative a ciascun procedimento.**



### FATTURAZIONE ELETTRONICA: NUOVI MODELLI DI DELEGA

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto **l'obbligo di fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2019**, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia. L'obbligo riguarda sia le operazioni tra due soggetti Iva, sia le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso un consumatore finale.

Per la gestione della fatturazione elettronica, è previsto che **gli intermediari possono essere delegati** dai propri clienti all'**utilizzo di alcuni servizi** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

In attuazione di tali previsioni l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 13 giugno 2018 ha disciplinato le modalità di conferimento e revoca delle deleghe per la consultazione o acquisizione delle fatture elettroniche nonché per la registrazione dell'indirizzo telematico. Con il Provvedimento **n.291241/2018 del 5 novembre 2018** l'Agenzia ha approvato i **nuovi modelli** da utilizzare per il **conferimento o revoca** delle deleghe:

- all'utilizzo dei **servizi di fatturazione elettronica**;
- alla consultazione del **Cassetto fiscale delegato**;

che possono essere presentati direttamente dall'interessato (delegante) ovvero dall'intermediario:

- **con modalità "massiva"** e quindi conterrà i dati di più deleghe conferite, a partire da ieri 5 novembre 2018,
- **con modalità "puntuale"**, per attivare singolarmente ogni delega ricevuta, a partire dal 30 novembre 2018.

In particolare nel modulo vanno riportati:

- i **dati del delegante**, dell'eventuale rappresentante/tutore, del **delegato**, dell'operazione richiesta (conferimento/revoca), **dei servizi il cui utilizzo si intende delegare, della durata temporale** della delega;
- i dati dell'intermediario al quale è eventualmente conferita **procura speciale** per la presentazione del modulo presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. In tal caso va compilata anche l'apposita sezione riservata all'**autentica della firma del delegante**.

Ai fini dell'attivazione della delega, **l'intermediario deve inviare all'Agenzia delle Entrate i dati essenziali:**

- **entro 90 giorni** dalla **data di sottoscrizione** del modello di delega;
- utilizzando un servizio di **"invio massivo"** ovvero una funzione di **"invio puntuale"**.

In entrambi i casi (invio puntuale/massivo), l'intermediario, (segue a pag.14)

(segue da pag.13) oltre ai dati relativi alla delega, è tenuto a **comunicare il volume d'affari, l'Iva a debito e l'Iva a credito risultanti nella dichiarazione IVA presentata dal delegante nell'anno precedente** a quello di conferimento della delega (per le deleghe conferite nel 2018, è necessario riportare i predetti dati così come risultanti dal mod. IVA 2017, relativo al 2016).

**In assenza di dette informazioni** (il soggetto non ha presentato il mod. IVA) **non è possibile utilizzare tali modalità**, sarà comunque possibile avvalersi di una ulteriore procedura che consentirà l'acquisizione delle deleghe **via posta elettronica certificata (Pec)**, attraverso uno **specifico file firmato digitalmente e trasmesso** all'indirizzo [delegafatturazioneelettronica@pec.agenziaentrate.it](mailto:delegafatturazioneelettronica@pec.agenziaentrate.it).

A seguito dell'invio delle deleghe (invio puntuale o massivo):

- all'**intermediario** che ha effettuato la trasmissione dei dati è inviata una **ricevuta** contenete l'esito dell'invio e gli eventuali motivi di scarto;
- al **soggetto delegante** è inviata una **comunicazione tramite PEC** con la quale **si rende nota l'attivazione della delega** ai servizi di fatturazione elettronica da parte di un intermediario.

Gli operatori potranno delegare all'utilizzo **dei servizi e-fattura** fino a **4 soggetti**, per un periodo massimo **di 2 anni**.

Per quanto riguarda, invece, la consultazione del **proprio cassetto fiscale** gli operatori potranno delegare **fino a 2 intermediari**, automaticamente **per 4 anni**, salvo revoca.

Gli intermediari delegati che hanno trasmesso all'Agenzia delle Entrate le deleghe sono tenuti a **numerare ed annotare, giornalmente, in un apposito registro cronologico, le deleghe acquisite** con indicazione dei seguenti dati:

- numero progressivo e data della delega / revoca;
- codice fiscale e dati anagrafici / denominazione del contribuente delegante;
- estremi del documento d'identità del sottoscrittore della delega / revoca.

L'intermediario è tenuto a **conservare l'originale dei moduli di delega acquisiti per almeno 10 anni**. È necessario conservare anche le copie dei documenti d'identità dei deleganti ed individuare uno o più responsabili per la gestione dei suddetti moduli. I moduli acquisiti direttamente in formato elettronico sono conservati nel rispetto delle regole tecniche e delle linee guida di cui al D.Lgs. n.82/2005.

Manca ancora l'apposito Provvedimento per la **comunicazione massiva dell'indirizzo al quale il contribuente desidera ricevere le fatture elettroniche** delle quali risulta acquirente e committente, da inserire nell'apposito registro.



#### INPS: RICHIESTA ESCLUSIONE DETRAZIONI 2019

L'INPS, con il **Messaggio n. 3806 2018** ha comunicato che i beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali, che vogliono rinunciare, in tutto o in parte, alle detrazioni d'imposta per reddito e/o farsi applicare l'aliquota più elevata degli scaglioni di reddito devono comunicarlo all'Inps ogni anno, compilando l'apposita dichiarazione sul **servizio online dedicato "Detrazioni fiscali – domanda e gestione"**. A partire **dal 15 ottobre 2018, è possibile acquisire le richieste anche per il 2019**.

L'istituto previdenziale, infatti, aveva già dettato le istruzioni operative in materia di detrazioni d'imposta *ex* articolo 13 Tuir con il messaggio n. 5089/2017. Nel documento, richiamando la circolare n. 15/2008 dell'Agenzia delle entrate, veniva innanzitutto ribadito che il contribuente interessato al riconoscimento delle detrazioni in misura diversa da quella definita dal sostituto sulla base del reddito da questi erogato, in quanto, ad esempio, è in possesso di altri redditi ovvero perché ricorrono le condizioni per l'applicazione delle (segue a pag.15)

(segue da pag.14) detrazioni minime, **deve darne comunicazione al proprio sostituto, affinché questi adegui le detrazioni rendendo la tassazione il più vicina possibile a quella effettiva.** Pertanto, l'Inps concludeva che i beneficiari di prestazioni interessati al non riconoscimento in misura totale o parziale della detrazione per reddito sono tenuti a darne comunicazione ogni anno. Allo stesso modo, devono essere annualmente comunicate all'Istituto le richieste di applicazione dell'aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito (tali aliquote, infatti, comportano trattenute fiscali maggiori di quelle commisurate alle prestazioni erogate).

Nel messaggio n. 3806 2018, l'Inps, oltre a ribadire la necessità della richiesta annuale, precisa che in assenza di esplicita comunicazione, l'Istituto procederà, in qualità di sostituto d'imposta, **ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni previste dal citato articolo 13 del Tuir, sulla base del reddito erogato.**



#### INPS: PRESTAZIONI OCCASIONALI

Nella **circolare 103 2018 del 17 ottobre 2018**, l'INPS interviene a chiarire tutte le modalità applicative delle prestazioni telematiche gestite con i contratti telematici L. 50 2017. In particolare si sofferma sulle Modifiche normative apportate dal Decreto Dignità sia in tema di Contratto telematico "*Presto*" che di "*Libretto Famiglia*".

Come noto l'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, introdotto dalla legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96, ha introdotto:

- **regimi speciali per l'utilizzo del lavoro occasionale nei settori dell'agricoltura, del turismo e degli enti locali,**
- **nuove modalità di pagamento delle prestazioni** per garantire maggiore celerità ai lavoratori nella percezione del loro compenso.

La novità di maggior impatto probabilmente per il settore interessato, ossia il turismo, prevede che le **strutture alberghiere e ricettive operanti nel settore turistico** possano utilizzare il Contratto telematico se impiegano **fino a 8 lavoratori e non 5 come in precedenza**. L'Istituto precisa che le aziende interessate sono quelle la cui attività principale o prevalente è contraddistinta da uno dei seguenti **codici Ateco2007**:

- alberghi (55.10.00);
- villaggi turistici (55.20.10);
- ostelli della gioventù (55.20.20);
- rifugi di montagna (55.20.30);
- colonie marine e montane (55.20.40);
- affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (55.20.51);
- aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (55.30.00).

L'utilizzo però, sottolinea l'Istituto è **limitato a talune categorie di lavoratori** tradizionalmente titolate a questo tipo di prestazioni ovvero:

- Disoccupati in base al F.LGS 150 2015 art. 19
- titolari di pensione di vecchiaia o invalidità
- giovani con meno di 25 anni iscritti a qualsiasi istituto scolastico
- percettori di sostegni al reddito .

Le modifiche normative prevedono che **tali prestatori, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica gestita dall'INPS, debbano autocertificare tale appartenenza** per poter computare nella misura del 75% gli importi dei compensi.

Inoltre, per poter svolgere attività lavorativa a favore di imprese (segue a pag.16)

(segue da pag.15) operanti nel settore dell'agricoltura, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica INPS, la non iscrizione nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

I prestatori, pertanto, sono tenuti ad aggiornare tempestivamente la propria scheda anagrafica indicando lo status giuridico attraverso una delle seguenti modalità:

- accesso alla piattaforma telematica con l'utilizzo delle proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi);
- ricorso ai servizi di contact center INPS, raggiungibili da rete fissa (803 164), da telefonia mobile (06 164 164) e attraverso internet (Voip e Skype). Anche in tal caso, si ricorda che è preliminarmente necessario che il lavoratore risulti in possesso delle credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi);
- tramite intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, o enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

La circolare si sofferma inoltre sul regime speciale di utilizzo per gli Enti locali e sulle modalità di pagamento delle prestazioni che può ora avvenire anche direttamente in contanti negli uffici postali a fronte di una autorizzazione di pagamento che viene emessa dalla piattaforma INPS.

Infine l'INPS precisa che gli adeguamenti della piattaforma telematica, che supporta la gestione delle prestazioni di lavoro occasionale sono già in corso e dalla data di pubblicazione della circolare è **già operativo il nuovo sistema di autocertificazione dei requisiti dei lavoratori appartenenti alle categorie speciali e del nuovo sistema di pagamento dei compensi al lavoratore;**

**Il 18 ottobre 2018 sono stati adeguati i profili operativi** relativi alle comunicazioni da parte dei datori di lavoro delle strutture ricettive del turismo e degli enti locali.



#### INPS: CONTROLLI SUI CONTRIBUTI COLF, BADANTI, BABYSITTER

Dallo scorso **20 ottobre 2018** l'INPS ha dato il via all'operazione denominata "**Silenti 2018**" che mira a recuperare a gettito tutti i **contributi previdenziali** non versati da parte dei datori di lavoro domestico a favore di **colf, badanti e babysitter**. Dalla data succitata l'Inps stà provvedendo ad inoltrare ai datori di lavoro domestico che sono in ritardo con il versamento dei contributi previdenziali di almeno **un trimestre** degli **avvisi bonari** per sollecitare ed incentivare l'**adempimento spontaneo** da parte del contribuente interessato.

Gli anni di contribuzione che passeranno sotto la lente dell'Inps sono, principalmente, quelli dal **2014** in poi.

Nel momento in cui il soggetto datore di lavoro dovesse ricevere uno di questi avvisi bonari da parte dell'Inps, avrà a disposizione **30 giorni** di tempo decorrenti dalla data di ricevimento dell'avviso per provvedere al **saldo dei contributi mancanti** ed indicati esaustivamente nell'avviso stesso.

Nel caso non si dovesse adempiere al sollecito di pagamento dell'Inps il relativo debito previdenziale sarà iscritto a ruolo presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione che provvederà ad inviare al datore di lavoro moroso la relativa **cartella esattoriale**.

Se, invece, si può dimostrare di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali o si possono vantare altre cause di esenzione sarà necessario **contestare per iscritto** la comunicazione da parte dell'Inps seguendo la procedura che, obbligatoriamente per legge, deve essere indicata nella comunicazione stessa inviata al contribuente. (segue a pag.17)

(segue da pag.16) L'operazione "Silenti 2018" non rappresenta una novità, in effetti, da diversi anni e con cadenza regolare l'INPS invia queste comunicazioni che destano certamente una certa preoccupazione soprattutto tra i datori di lavoro domestico. Anche perché negli anni passati si sono verificati diversi casi di cosiddette “**cartelle pazze**” relativamente proprio a presunti contributi previdenziali di collaboratrici familiari, badanti e babysitter che risultavano apparentemente non versati. Tali cartelle pazze era stato appurato furono dovute, in massima parte, ad un errore del sistema informatico che richiedeva contributi per dei rapporti di lavoro che erano ormai conclusi anche da **diversi decenni**.

Secondo quanto risulta alla Assindatcolf, comunque, prima di inviare la nuova tornata di avvisi bonari l'INPS avrebbe provveduto in anticipo a **bloccare** le cosiddette **inadempienze non dovute**. Di conseguenza gli uffici centrali ma anche quelli provinciali dell'ente previdenziale non dovrebbero inviare alcun tipo di comunicazione erronea da questo punto di vista.



### *Scadenziario di NOVEMBRE*

#### **12 novembre (il 10 cade di sabato)**

**730 Integrativo:** termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni integrative 730/2018 e i relativi modelli 730-4 integrativi e di consegna da parte del CAF al contribuente del modello 730 Integrativo e il prospetto di liquidazione (730/3).

#### **15 novembre**

**Fatturazione differita:** termine ultimo per l'emissione e registrazione delle fatture differite relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto emesso nel mese di ottobre.

## 16 novembre

**Iva Mensile:** scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese di ottobre per i contribuenti con contabilità Iva mensile.

**Iva liquidazione Trimestrale:** scade oggi il versamento Iva relativo al 3° trimestre 2018 maggiorata dell'1%, per i contribuenti con contabilità Iva trimestrale.

**Pagamento dell'Accisa:** versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di ottobre.

**Contributi Inps gestione separata:** termine di versamento del contributo del 24% o 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad ottobre a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a ottobre agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.

**Condomini in qualità di sostituti d'imposta:** versamento delle ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente operate dai condomini sui corrispettivi nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa o attività commerciali non abituali se di importo pari o superiore a € 500.

**Irpef sostituti d'imposta:** versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di ottobre sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

**Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni:** termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente.

**Contributi Inps pescatori autonomi:** scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

**Contributi INPS agricoli:** versamento della 3° rata relativa al 2018 per lavoratori agricoli autonomi o concedenti per i piccoli coloni ed i compartecipanti famigliari.

**Contributi Inps artigiani e commercianti:** versamento della 3° rata trimestrale relativa al 2018 dovuti sul minimale.

**Contributi INAIL:** versamento della 4° rata del premio INAIL relativo al saldo 2017 ed acconto 2018, risultante dall'autoliquidazione per i datori di lavoro con dipendenti.

**Versamenti IVA:** versamento 6° rata del saldo IVA relativo al 2017 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2018 - 30/06/2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,48%.

**Affitti brevi:** versamento delle ritenute (21%) operate a ottobre sull'ammontare dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare.

**Contribuenti titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2018 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2018 e dichiarazione IRAP 2018):** che hanno scelto il pagamento rateale:

- hanno effettuato il primo versamento entro il 2/7/2018 (la 2° rata l'hanno versata il 16/7/2018), devono versare la 6° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) con applicazione degli interessi dello 1,48%;

-se effettuano il primo versamento entro il 20/8/2018 (maggiorato dello 0,40%), debbono versare anche la 5° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) con applicazione degli interessi dello 0,99%;

**Soggetti Ires tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi modello REDDITI SC 2018, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio:** e che hanno scelto il pagamento rateale:

- hanno effettuato il primo versamento entro il 2/7/2018 (la 2° rata l'hanno versata il 16/7/2018), devono versare la 6° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) con applicazione degli interessi dello 1,48%;

-se effettuano il primo versamento entro il 20/8/2018 (maggiorato dello 0,40%), debbono versare anche la 5° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) con applicazione degli interessi dello 0,99%;

## 26 novembre

**Elenchi Intra-cee (contribuenti mensili):** presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre (soggetti mensili). Si rammenta che l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 25/9/2017, ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi). Tuttavia per i soggetti che non sono obbligati all'invio mensile possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.

**Datori di lavoro agricoli:** versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli.

**Enpaia Denuncia mensile:** termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01).

## 30 novembre

**Iva Comunicazione liquidazioni periodiche:** Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al terzo trimestre (soggetti trimestrali). La comunicazione va effettuata utilizzando l'apposito modello.

**Contratti di locazione:** entro oggi dev'essere effettuato il versamento dell'imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/11/2018 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca").

**Artigiani e commercianti acconto Inps:** scade oggi il termine per versare il 2° acconto 2018 dei contributi eccedente il minimale dovuta da artigiani e commercianti.

**Professionisti acconto Inps:** scade oggi il versamento del 2° acconto 2018 del contributo dovuto dai professionisti iscritti alla gestione separata (20%-27,72%) lavoratori autonomi.

**Uniemens telematico:** termine di presentazione in via telematica all'Inps dei dati relativi (EMENS) e contributivi (DM10) relativi alle retribuzioni dei dipendenti e dei collaboratori.

**Versamento acconti:** scade oggi il termine per versare il 2° o unico acconto di novembre delle imposte sui redditi (Irpef, cedolare secca, Ires, Irap) per il 2018, dovuto da persone fisiche e società di persone, nonché da soggetti Ires e assimilati con esercizio coincidente con l'anno solare.

**Redditi 2018 (contribuenti non titolari di partita Iva):** che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi (REDDITI 2018) il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il:

-02/7/2018 debbono versare la 6° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto), con applicazione degli interessi dello 1,63%;

-ovvero se hanno effettuato il primo versamento entro il 20/8/2018 debbono versare la 5° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto), maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi dello 1,10%.